



Mensile di attualità,

informazione e cultura

della Casa Circondariale di Lodi

Anno VII - Numero 5 - Dicembre 2010

LA FORMA TRADIZIONALE DI OCCUPAZIONE SUBORDINATA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NON È PIÙ L'UNICA DIFFUSA SUL "MERCATO"

Ecco tutte le facce del lavoro atipico

Orario ridotto e prestazioni flessibili nei contratti "alternativi"



Il contratto individuale di lavoro è il contratto stipulato tra un datore di lavoro e un lavoratore per la costituzione di un rapporto di lavoro. Del contratto di lavoro sono dunque parte il datore di lavoro ed il lavoratore (o prestatore): quest'ultimo si obbliga a mettere a disposizione del datore la sua attività di lavoro, mentre il datore si obbliga a corrispondere al prestatore una retribuzione. Il rapporto di lavoro è regolato da apposite norme che definiscono le diverse tipologie di contratto che le parti possono stipulare. Alcune tipologie contrattuali presentano delle peculiarità. Tali tipologie sono comunemente definite rapporti di lavoro speciali o a disciplina speciale e, come tali, sono regolate dall'ordinamento in maniera diversa rispetto alla disciplina generale del rapporto di lavoro subordinato (si pensi ad esempio ai rapporti di lavoro degli sportivi, della gente di mare, etc.). In altri casi la specialità è connessa alla causa del rapporto, come ad esempio per i contratti di apprendistato o di inserimento lavorativo, rispetto ai quali, accanto allo scambio tra prestazione di lavoro e retribuzione, si affianca quello tra attività lavorativa e obbligo del datore di provvedere alla formazione professionale del lavoratore. Al contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato si sono affiancati inoltre nel tempo sempre più sotto-tipi che, per motivi diversi, si discostano da questa forma contrattuale, come ad esempio per i contratti caratterizzati da un orario ridotto o da prestazioni flessibili (si pensi al part-time, al lavoro ripartito, al lavoro intermittente).

IL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO
Il contratto di lavoro subordinato è l'accordo con il quale il lavoratore si impegna a prestare la propria attività lavorativa all'interno dell'organizzazione produttiva del datore di lavoro, che è tenuto a pagare la retribuzione. Dalla conclusione del contratto derivano alcuni obblighi previsti espressamente dalla legge in capo a ciascuna delle due parti: ad esempio, il lavoratore è tenuto ad osservare le direttive del datore per lo svolgimento del lavoro, mentre il datore di lavoro è obbligato, oltre che a pagare la retribuzione, a garantire la sicurezza nell'ambiente di lavoro. Una delle clausole più comuni del contratto di lavoro è il patto di prova. Con il patto in esame, datore di lavoro e lavoratore stabiliscono che per un determinato periodo di tempo ciascuno dei due contraenti potrà recedere dal contratto senza necessità di motivazione e senza dover dare il preavviso. La durata del patto di prova è generalmente prevista dai contratti collettivi, ma in ogni caso, secondo la legge, non può superare sei mesi (art. 10 Legge 604/1966). Il patto di prova deve essere stipulato in forma scritta prima dell'inizio del rapporto di lavoro, pena la nullità;

il datore di lavoro non potrà cioè licenziare il lavoratore senza motivo, ma dovrà rispettare la disciplina dei licenziamenti individuali. Quando si parla di contratto di lavoro subordinato si intende generalmente un contratto a tempo indeterminato, che non prevede quindi una scadenza, e a tempo pieno. Il mercato del lavoro prevede in realtà svariate forme contrattuali che vediamo di seguito.

APPRENDISTATO
L'istituto dell'apprendistato è un rapporto di lavoro nel quale l'imprenditore è tenuto a impartire e/o far impartire l'addestramento necessario perché il lavoratore possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato.

INSERIMENTO LAVORATIVO
Il contratto di inserimento lavorativo sostituisce, a seguito della cosiddetta riforma Biagi, il contratto di formazione e lavoro.

TEMPO DETERMINATO
Il contratto di lavoro a termine può essere stipulato quando vi siano ragioni di ordine tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che richiedono un incremento di manodopera per un periodo di tempo limitato.

TEMPO PARZIALE
Il contratto di lavoro a tempo parziale prevede un orario inferiore rispetto a quello normale indicato dalla legge o dal contratto collettivo.

LAVORO RIPARTITO
Il lavoro ripartito, o job sharing, è uno speciale contratto di lavoro mediante il quale due lavoratori assumono in solido l'adempimento di un'unica ed identica obbligazione lavorativa.

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
Particolare tipo di contratto di lavoro subordinato che coinvolge tre soggetti: il somministratore, l'utilizzatore e il lavoratore. Il lavoratore è assunto dal somministratore, ma viene inviato a svolgere la propria attività presso l'utilizzatore (c.d. missione). Tra somministratore e utilizzatore viene stipulato un contratto di fornitura di manodopera, norma il contratto commerciale.

NUOVE FORME CONTRATTUALI
Il decreto attuativo della legge 30/2003 ha, tra i suoi obiettivi dichiarati, quello di incrementare i tassi di occupazione regolare e migliorare la qualità del lavoro. Per realizzare questi obiettivi si è deciso di intervenire sulle fattispecie di lavoro atipico, contrastando l'abuso di forme improprie di flessibilità e introducendo nuove forme di lavoro modulato e flessibile.

LAVORO A CHIAMATA
Il lavoro intermittente è un contratto mediante il quale un lavoratore si mette a disposizione di

I rapporti a disciplina speciale sono regolati in maniera diversa dalla legge



un datore di lavoro, che può utilizzare la prestazione lavorativa quando ne ha effettivo bisogno.

LAVORO A PROGETTO
Il lavoro a progetto sostituisce la precedente accezione di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, regolamentandone sia la forma contrattuale che la finalità.

LAVORO OCCASIONALE
La collaborazione occasionale è caratterizzata da un duplice vincolo: deve essere di durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente e non deve comportare un compenso superiore a cinque mila euro nello stesso anno solare e con lo stesso committente.

LAVORO ACCESSORIO
È un particolare tipo di contratto avente ad oggetto prestazioni di lavoro "accessorie", ossia attività di natura meramente occasionale rese nell'ambito di specifici settori di attività espressamente indicati dalla legge.

Giorgio, Francesco e Grillo

DISABILI

Le cooperative sociali di inserimento: una chance per le persone svantaggiate

Le persone svantaggiate o disabili possono fruire della possibilità di lavorare nelle cooperative sociali di inserimento lavorativo. Sono considerate persone svantaggiate - ai sensi dell'art. 4 della L. 381/91 - gli invalidi fisici, psichici, sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli art. 47, 47-bis, 47-ter e 48 della L. 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla L. 10 ottobre 1986, n. 663. Anche i soggetti di cui alla L.P. n. 14/91 e quelli di cui all'art. 18 del D.Lgs n. 286/98 sono considerati, per le finalità dell'Azione 9, soggetti socialmente svantaggiati. Queste cooperative hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (L. 8 novembre 1991, n. 381). La maggior parte di queste cooperative presenti sul territorio provinciale hanno aderito al progetto dell'Agenzia del lavoro denominato Azione 9. L'Azione 9 è un intervento di politica attiva del lavoro volto a sostenere lo sviluppo delle cooperative sociali che hanno come obiettivo l'inserimento lavorativo di soggetti disabili o svantaggiati. In concreto l'Agenzia del lavoro eroga alle cooperative che hanno aderito al progetto, previa presentazione ed approvazione di un piano di impresa, servizi e contributi, questi ultimi finalizzati soprattutto ad abbattere parzialmente il costo del lavoro delle persone inserite (soggetti disabili/svantaggiati, tutor e persona responsabile della funzione sociale). Le cooperative dell'Azione 9 nel loro operare devono puntare a conseguire due importanti obiettivi. Da un lato un risultato economico senza il quale le cooperative non avrebbero le risorse per proseguire nella loro attività lavorativa; dall'altro un risultato sociale volto a ridare un lavoro e delle competenze alle persone inserite. Il progetto di inserimento in cooperativa ha una durata, di norma, di due anni ed è finalizzato, a fine percorso, a collocare la persona all'esterno, nel mercato del lavoro ordinario. In tal modo in cooperativa si libera un posto che potrà essere offerto ad un'altra persona. I lavoratori interessati a questo progetto potranno segnalare alle cooperative i loro nominativi mediante auto candidatura o tramite i Centri per l'impiego e o attraverso l'intermediazione dei servizi che li hanno in carico. Saranno poi le cooperative a scegliere le persone da inserire.

Beppe

Il posto fisso non è più l'unica porta di accesso



Oggi siamo in recessione su tutto il fronte e le certezze di ieri, tipo il posto fisso, i contratti indeterminati, l'assistenza sanitaria, la cassa malattia con l'introduzione del contratto di lavoro a tempo determinato e i contratti di formazione (con versamenti Inps e Inail ridotti) sono diventati di fatto chimere, utopie, illusioni. Succede che giovani laureati volentieri entrino nel mondo del lavoro dalla porta sbagliata, per esempio tre mesi impiegato, tre mesi libero a casa (sulle spalle dei genitori), tre mesi spazzino ecc.... Questa spirale perversa non alimenta certo l'affezione al lavoro né una formazione specialistica in un'attività ma al contrario uno scadimento delle professionalità e un tirare a campare di speranze e illusioni.

La differenza tra una persona integrata e un barbone è solo il lavoro che svolge e la possibilità che il lavoro dà non solo dal punto di vista economico, ma amplia gli orizzonti aprendo nuovi scambi di idee nuove strade da percorrere. Altra grossa illusione è il lavoro autonomo e/o di piccolo imprenditore. Il lavoro non c'è e bisogna inventarselo. Finisce il più delle volte che ci si scontra con la dura realtà di un mercato saturo che porta al debito e al fallimento oppure alle evasioni fiscali, alla truffa, allo spaccio di cocaina il tutto per pagare gli impegni presi (tasse, affitti, stipendi ai dipendenti).

Tutto questo porta ad una perdita di valori morali e fa perdere la stima in se stessi. Se un giovane non riesce ad essere autonomo economicamente come può pensare di sposarsi e fare figli? Una volta bastavano due cuori e una capanna, oggi non più. Le discussioni in famiglia avvengono il più delle volte a fine mese in occasione delle varie scadenze (bollette, rate varie, mutui). Che fare allora? Ci suicidiamo in massa? Perdiamo ogni speranza nel futuro? Aspettiamo, intanto arriva la fine del mondo? E no!!! Dobbiamo credere nel futuro e lottare per esso, cercare nel nostro piccolo di fare qualche cosa di positivo e non arrenderci mai, continuare a credere per un semplice motivo è più facile. Dominare chi non crede in nulla.

Lottiamo per il nostro futuro migliore e se perdiamo non importa, non avremo il rimpianto di non avere il rimpianto di non avere tentato! Due cuori e una capanna, se funzionava prima perché non dovrebbe funzionare adesso? In ogni uomo vi è un evasore: in ogni evasore vi è un uomo.

Mimmo e Pasquale

IN CARGERE

Il Natale vissuto nel posto "sbagliato": per un giorno siamo partecipi del mondo

Ci apprestiamo, come di consueto a festeggiare il Natale. Questa ricorrenza può essere vissuta in tanti modi, ci limiteremo ad indicare alcuni. Il Natale consumistico, con la festa delle luci, dei colori, delle vetrine... In sostanza la festa dei miracoli. È il Natale delle illusioni. Il Natale religioso, o più universalmente spirituale, quello che infonde calore, quello in cui si ricorda un Bambino nato migliaia di anni fa, tra gli ultimi, che nella sua fragilità ci spinge, ancora oggi, a guardare l'altro con empatia, con amore. Il Natale in carcere: pieno di sentimenti, di emozioni, di ricordi, di nostalgia con sbalzi di umori degni della Borsa di Milano. Pensi alla casa, aspetti i colloqui, i panettoni e tutto quello che con un filo invisibile ti lega al mondo esterno. È difficile descrivere lo stato d'animo di un detenuto in momenti come questo: inevitabile sentire la lontananza degli affetti familiari, inevitabile ripercorrere i motivi che ci hanno portati qui, con il carico, spesso scomodo, di consapevolezza. Tutti coloro che operano all'interno del carcere, questi stati d'animo li percepiscono, forse, e per questo cercano di rincuorarti, di farti trascorrere qualche momento felice, di sollevarti con una traccia di fragile speranza. Che dire di questo giorno anomalo chiamato Natale, vissuto in un posto sbagliato? Qui sentimenti, emozioni e reazioni sono diverse, molto personali e talvolta imprevedibili, persino per noi stessi. Serve almeno per un giorno sentirsi vicini e uniti con i "cuori di tutto il mondo". Buon Natale a tutti.

La redazione